



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO" - EBOLI
AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. ROMANO"-EBOLI
Prot. 0000607 del 27/01/2018
C27 (Uscita)

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli alunni
Ai genitori
All'Albo
Al sito WEB

OGGETTO: INTEGRAZIONE DIRETTIVA IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI A.S.2017/18 - USCITA AUTONOMA ALUNNI MINORI DI 14 ANNI

Ad integrazione della nuova direttiva sulla vigilanza degli alunni si precisa quanto segue:

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 172/2017, ai sensi dell'art. 19-bis, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, così come recepito anche dal Regolamento di Istituto approvato in data 26/01/2018, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. **L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.**

La nuova norma sopra citata attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni.

Appare opportuno chiarire, che l'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l'interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale. Secondo la norma di legge l'autorizzazione all'uscita autonoma conseguentemente può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 2 fattori:

- a) grado di autonomia del minore: maturità psicofisica dell'alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
- b) specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

I genitori che intendono autorizzare la Scuola a consentire l'uscita autonoma degli alunni devono consegnare all'Ufficio Protocollo esclusivamente il modulo allegato alla presente, reperibile anche sul sito web nella sezione *Modulistica per i genitori*, debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori. Alle autorizzazioni devono essere allegate le copie firmate dei documenti di identità, trattandosi di autocertificazioni.

Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosaria Mirra

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993*